

Codice A1904A

D.D. 6 marzo 2017, n. 94

L.r. 14 dicembre 1998 n. 40, art. 10 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto "Nuovo Metanodotto della Valsesia", localizzato in Provincia di Vercelli nei comuni di Quarona, Borgosesia, Varallo, Bocca, Balmuccia, Scopa, Scopello, Pila, Piode, Campertogno, Mollia, Riva Valdobbia e Alagna Valsesia presentato da Energie Rete Gas S.r.l. Esclusione del progetto dalla fase di VIA.

Vista l'istanza presentata in data 11 Novembre 2016, con la quale la Società Energie Rete Gas S.r.l., con sede legale in Genova, Via di Sottoripa 7/12, ha presentato al Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico regionale domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 ("Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione") e s.m.i. relativamente al progetto del "Nuovo Metanodotto della Valsesia", da realizzarsi nei comuni di Quarona, Borgosesia, Varallo, Bocca, Balmuccia, Scopa, Scopello, Pila, Piode, Campertogno, Mollia, Riva Valdobbia e Alagna Valsesia in Provincia di Vercelli, allegando gli elaborati richiesti dall'art. 10, comma 1 della medesima l.r. 40/1998 e s.m.i. La domanda, unitamente ai relativi allegati, è stata presentata tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on line, di cui alla D.G.R. n. 28-1226 del 23.03.2015. Contestualmente, la società proponente ha provveduto, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della l.r. 40/1998 e s.m.i., al deposito di copia degli elaborati suddetti presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo, n. 17 in Torino.

Vista la nota prot. n. 18693/A1904 del 18 novembre 2016, con la quale il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico regionale, definito con d.g.r. n. 21-27037 del 12 aprile 1999 e s.m.i., sulla base di quanto previsto dall'art. 7 della l.r. 40/1998 e s.m.i., ha individuato la Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile quale struttura regionale competente, nonché, quali altre strutture regionali interessate all'istruttoria, le Direzioni: Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica, Ambiente Governo e Tutela del territorio e Agricoltura.

Ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs. 152/2006, come sostituito dall'art. 15, comma 1, lettera g) del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 si è provveduto alla pubblicazione sul sito web dell'autorità competente http://www.regione.piemonte.it/valutazioni_ambientali/via.htm.

Dagli elaborati emerge che:

- Il progetto riguarda un metanodotto in un'ampia area della Provincia di Vercelli in parte non servita da reti, la Valsesia, per una lunghezza complessiva di c.a. 43,6 km e dalla realizzazione delle opere connesse necessarie all'esercizio dell'infrastruttura e alla fornitura di gas metano alle utenze. Il metanodotto ha lo scopo di servire un'ampia area montana della Provincia di Vercelli attualmente non servita da reti di gas metano. In particolare, dei 13 comuni interessati dall'opera, 10 non sono metanizzati. Si tratta dei comuni di Vocca, Balmuccia, Scopa, Scopello, Pila, Piode, Campertogno, Mollia, Riva Valdobbia, Alagna Valsesia. I 3 restanti, Borgosesia, Quarona e Varallo, dispongono già di questo servizio e vengono unicamente attraversati per raggiungere i comuni più a monte.
- Il metanodotto in oggetto ha origine in località Isolella nel comune di Borgosesia. Il tracciato si sviluppa interamente lungo la viabilità esistente. In particolare interessa la strada provinciale SP299. A partire dalla località Madonna del Rosario, nel comune di Quarona, sino a Varallo il tracciato si sviluppa in parallelismo con la locale rete di distribuzione gas metano.
- In prossimità della frazione Crevola (Comune di Varallo), il tracciato interseca una prima volta il corso del Fiume Sesia, alle porte di Varallo. Da questo punto il metanodotto si manterrà sul versante di sinistra orografica della valle sino ad Isolello (Riva Valdobbia). E' previsto poi uno staffaggio al viadotto stradale della SP299, che interseca a sua volta il corso del Torrente

Mastallone. Superata Varallo, l'infrastruttura lineare continua il suo percorso lungo la strada provinciale raggiungendo e superando il centro abitato di Vocca e le sue frazioni. Al km 19+050 c.a. il tracciato interseca il Torrente Sermenza in corrispondenza del centro abitato di Balmuccia, quindi prosegue attraversando il territorio del comune di Scopa, con le frazioni di Scopetta, Muro e Salterana. In prossimità del confine comunale tra Scopa e Scopello, la condotta interseca (anche in questo caso mediante uno staffaggio all'esistente ponte della provinciale), la Comba di Frasso, piccolo corso d'acqua affluente di sinistra del Sesia. Proseguendo in direzione sudovest il metanodotto attraversa il centro abitato di Scopello. Il tracciato piega quindi verso ovest seguendo la provinciale, che supera i centri abitati di Pila, Failungo inferiore (in prossimità del quale, al km 27+300 c.a. avviene l'intersezione con il Croso della Pissa, anche in questo caso risolta con uno staffaggio della condotta al ponte carrabile), Failungo superiore e Piode. Superato Piode, la provinciale, e quindi il metanodotto in progetto, seguono l'andamento della valle proseguendo il loro percorso verso nord-ovest. Al km 30+750 c.a. il tracciato, per evitare il passaggio nella galleria di Campo Bosso, abbandona per circa 250 la strada provinciale 299 seguendo una traccia parallela intersecando al km 30+900 il Croso Bolei mediante un attraversamento in subalveo. Più a monte, all'ingresso nel centro abitato di Campertogno, a circa 820 metri s.l.m., avviene l'intersezione con il Croso del Basaleto, piccolo rivo affluente di sinistra del Sesia. Anche in questo caso il progetto prevede lo staffaggio del metanodotto al fianco di valle del ponte carrabile della SP299. Si segnalano poi le intersezioni con altri modesti affluenti di sinistra del Sesia, il Croso Passallo (al km 33+950 c.a.), la Gula di Grampa (al km 34+100 c.a.) ed il Croso della Pissa (al km 34+450 c.a.), di cui questi ultimi già nel territorio comunale di Mollia. Attraversato il centro abitato di Mollia il tracciato devia verso ovest seguendo l'andamento vallivo e interseca il Croso della Giare al km 35+450 c.a., e il Rio di Valpiana al km 36+300 c.a., entrando poi nel territorio del comune di Riva Valdobbia. A monte di Curgo, il tracciato si scosta per circa 250 metri dalla strada provinciale per evitare la galleria paramassi del Rio Cengio, quindi segue per alcune decine di metri il tracciato della vecchia statale per attraversare il Fiume Sesia mediante uno staffaggio al vecchio ponte ad archi sul corso d'acqua e portarsi sul versante di destra orografica della valle. Da qui, il tracciato segue per circa 750 metri una traccia sterrata per evitare il passaggio all'interno della galleria paravalanghe dell'Alzarella e si riporta sulla provinciale in località Le Rive, al termine del tunnel. In prossimità del centro abitato di Riva Valdobbia il metanodotto interseca il Torrente Vogna, affluente di destra del Sesia. Come per tutti gli altri attraversamenti fluviali, anche in questo caso si propone uno staffaggio della condotta al fianco di valle del ponte. Oltrepassata Riva, il tracciato prosegue per alcune centinaia di metri raggiungendo il territorio comunale di Alagna Valsesia dopo aver superato il Torrente Otro mediante staffaggio all'impalcato del ponte esistente.

- Per i collaudi idraulici della condotta posata, l'acqua necessaria verrà prelevata da corsi d'acqua superficiali e, non essendo richiesta la presenza di alcun additivo, verrà poi restituita ai medesimi nelle stesse condizioni di prelievo. Nel complesso, è richiesto un volume d'acqua di circa 5500 m³ per eseguire l'operazione. Il collaudo della condotta, può però essere eseguito per tronchi, per cui le quantità utilizzate di volta in volta saranno limitate.
- Non sono previste modifiche a carico del reticolo idrografico superficiale né della superficie piezometrica che è posta certamente a profondità nettamente superiori rispetto a quella dello scavo della trincea per la posa della condotta.
- La larghezza media della pista di lavoro sarà di circa 3-4 metri. Il materiale scavato per la preparazione della trincea verrà riutilizzato per quanto possibile per il riempimento una volta posata la condotta, e se necessario sarà opportunamente vagliato sul posto.
- In corrispondenza degli staffaggi a ponti, viadotti e sovrappassi laddove si renda necessario l'attraversamento di un corso d'acqua possono essere eventualmente adottate particolari soluzioni atte a rendere meno visibile la condotta o a meglio integrarla nel contesto, come ad esempio elementi scatolari metallici opportunamente trattati (alluminio, corten).

Preso atto che:

- In data 2 Febbraio 2017 con nota prot. A19000-2017/1584 il Settore Sviluppo energetico sostenibile ha convocato la Conferenza dei Servizi contestualmente all'Organo Tecnico regionale per la verifica dell'assoggettabilità a VIA dell'opera in oggetto da tenersi in data 15 febbraio 2017 alle ore 10,30 presso gli uffici della Regione Piemonte di C. so Regina Margherita 17;
- In data 13 Febbraio 2017 è pervenuta la nota di ARPA Piemonte – Dipartimento Territoriale Piemonte Ovest in cui veniva comunicata l'impossibilità di partecipare alla Conferenza dei Servizi e venivano elencate le seguenti prescrizioni per la progettazione definitiva:

Fase di cantiere

Dovrà essere fornito alle autorità competenti il crono programma dei lavori, incluse le attività di ripristino, che dovranno procedere per lotti funzionali parallelamente all'avanzamento del cantiere.

I cumuli di terre e rocce da scavo dovranno essere sistemati in luoghi idonei lontani da corsi d'acqua e con altezze tali da non pregiudicare la incolumità di persone o cose.

Le terre e rocce da scavo, se utilizzate all'interno del cantiere o portate al di fuori del sito di produzione, dovranno essere gestite secondo i disposti della normativa vigente nel momento di apertura dei cantieri.

Il materiale scarificato dal manto stradale dovrà essere accumulato in luoghi idonei, lontano da corsi d'acqua e possibilmente su materiale impermeabile per evitare fenomeni di dilavamento potenzialmente contaminanti il suolo.

La gestione di rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione del manto stradale o di altri manufatti preesistenti è disciplinata ai sensi della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006.

La condotta dovrà essere posata senza interferire in alcun modo con la "zona di tutela assoluta" dei pozzi ad uso potabile, quale area con un raggio di 10 m immediatamente circostante la captazione Atmosfera.

Dovranno essere adottati accorgimenti idonei ad evitare la dispersione delle polveri, durante la movimentazione dei mezzi di trasporto in fase di cantiere, tramite umidificazione dei piazzali ed adeguata copertura con teloni dei cassoni adibiti al trasporto inerti.

Acque superficiali

Per tutte le lavorazioni che saranno realizzate in prossimità dei corsi d'acqua dovranno essere adottati i provvedimenti necessari per evitare sversamenti accidentali di materiali.

Dovranno essere fornite indicazioni, in sede di progettazione definitiva, in merito alle soluzioni da adottare al fine di evitare l'intorpidimento delle acque del per la realizzazione del superamento in subalveo del Croso Biolei in località Campo Bosso.

Dovranno essere definiti i punti di prelievo e di smaltimento dell'acqua da utilizzare sia durante i lavori (se necessaria) che per il collaudo della condotta. Per il collaudo dell'impianto l'acqua non dovrà essere additivata con alcuna sostanza. L'acqua sarà successivamente rilasciata previo filtraggio meccanico. Poiché sarà rilasciata in corpo idrico superficiale l'Autorità competente valuterà se sia opportuno uno stoccaggio preliminare prima dello scarico per una verifica delle sue caratteristiche chimiche.

Agenti fisici

La documentazione pervenuta è priva di una valutazione di impatto acustico, come previsto dall'art. 8 L. 447 del 26 ottobre 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e dall'art. 10 della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52. Ciò premesso si ritiene opportuno che il proponente provveda a far redigere, da un tecnico competente in acustica, una valutazione previsionale d'impatto acustico, che valuti, conformemente a quanto stabilito dalla D.G.R. n° 9-11616 del 02/02/2004 "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico", l'impatto acustico indotto da quanto in progetto, sia per la fase di realizzazione, sia per la fase di esercizio.

Ecosistemi e paesaggio

Nella successiva fase di progettazione definitiva è opportuno che la ditta affronti a scala adeguata gli aspetti relativi ad eventuali interferenze con la componente vegetazione (prati/aree alberate), nelle aree interferite dai lavori quando il metanodotto si distacca dal tracciato della SP, chiarendo se sia necessario realizzare ex novo tratti di piste di cantiere, ovvero adeguare strade interpoderali per svolgere le attività

- con nota prot. 2156/A19000 pervenuta in data 10 Febbraio 2017, la Direzione Opere Pubbliche – Settore Tecnico Regionale – Biella Vercelli esprime parere di massima favorevole e comunica quanto segue:

per quanto attiene agli attraversamenti di corsi d'acqua previsti su manufatti esistenti, mediante staffaggio della tubazione o scavo in trincea, il rilascio dell'autorizzazione idraulica ex R.D. 523/1904, trattandosi di un'infrastruttura lineare a rete, avverrà secondo le modalità previste dalla Determinazione Dirigenziale del Settore Attività giuridica ed amministrativa n. 431 del 23/02/2016 "Misure di semplificazione per il rilascio dell'autorizzazione idraulica e della concessione demaniale per l'attraversamento di corsi d'acqua demaniali con linee tecnologiche ed infrastrutture lineari a rete su manufatti esistenti". Qualora il manufatto utilizzato per l'attraversamento non fosse autorizzato sotto il profilo idraulico, il Settore Tecnico Regionale Biella Vercelli della Direzione Opere Pubbliche provvederà ad attivare il procedimento di regolarizzazione idraulica dello stesso nei confronti del proprietario; nel caso in cui a conclusione del procedimento di regolarizzazione emergesse la necessità di adeguamenti del manufatto esistente o della sua demolizione, la Ditta concessionaria dell'infrastruttura lineare ospitata dovrà provvedere a sua cura e spese all'adeguamento o rimozione del servizio concesso.

Se in fase di istruttoria si rilevassero comunque particolari condizioni di pericolosità e di rischio idraulico che non consentano di autorizzare l'attraversamento in progetto, si inviterà la Ditta richiedente a svincolare l'infrastruttura dal manufatto esistente, individuando tipologie di attraversamento alternative. Atteso che il metanodotto in progetto interessa anche, lungo il fiume Sesia, aree classificate come RME in comune di Varallo (loc. Baraggiolo, Valmaggia e Balangera) e nei comuni di Riva Valdobbia ed Alagna Valsesia, nonché aree classificate come EeA, EbA ed EmA, si evidenzia la necessità che tali aree vengano chiaramente individuate su idonea planimetria e che venga predisposto uno studio di compatibilità con lo stato di dissesto esistente, ai sensi dell'art. 9 (aree Ee – Eb – Em) e dell'art. 50, comma 1 (aree RME) delle Norme di Attuazione del PAI.

Si rammenta che per l'opera in progetto dovrà essere necessariamente dimostrata l'idoneità a svolgere le proprie funzioni in sicurezza, senza subire eventuali danneggiamenti a causa dei fenomeni di dissesto che possono avere luogo nelle aree di cui sopra, valutando l'effetto legato all'energia delle acque di piena al fine di verificare le sollecitazioni imposte sull'opera in progetto.

Si specifica inoltre che a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione idraulica, la Ditta proponente dovrà presentare al Settore Tecnico Regionale Biella - Vercelli della Direzione Opere Pubbliche della Regione Piemonte, per ogni attraversamento, domanda di concessione demaniale, che verrà rilasciata ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i. e, per quanto attiene agli attraversamenti su manufatti esistenti, ai sensi anche della citata D.D. n. 431 del 23/02/2016.

- con nota prot. 2086/A19000 pervenuta in data 13 Febbraio 2017, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Vercelli comunica l'impossibilità a partecipare alla Conferenza dei Servizi indetta per il giorno 15 Febbraio 2017 e richiama l'osservanza della normativa impiantistica specifica di cui al d.lgs. 81/08 degli adempimenti procedurali volti ad ottenere il parere di conformità anticendini di cui al D.M. 7/08/2012 ed il Certificato Prevenzione Incendi ai sensi del d.lgs. 139/2006;
- in data 15 febbraio 2017 si è svolta la seduta della Conferenza di Servizi contestualmente

all'Organo Tecnico regionale ai fini dell'effettuazione, con i soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998, dell'esame delle problematiche inerenti l'intervento in oggetto al fine di valutarne l'assoggettabilità a VIA ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 3 della l.r. 40/1998, nonché di quanto disposto dalla d.g.r. n. 21-27037 del 12 aprile 1999;

- in sede di conferenza dei servizi l'ing. Giorgio Enrietti Oslino, designato dalla Direzione Ambiente della Regione Piemonte quale di referente del gruppo di lavoro per l'istruttoria tecnica regionale, si dice favorevole alla non assoggettabilità a VIA dell'opera a patto che venga installato un nuovo dispersore catodico in prossimità della prevista stazione di decompressione, in comune di Borgosesia. Tale dispersore ed eventuali altri dovranno essere progettati e realizzati secondo le modalità di seguito descritte:

Verificato che la base dell'acquifero superficiale nelle aree funzionali sopra indicate è stata individuata alla profondità di:

- MB: non ha limiti inferiori
- MC2: 50 metri di saturo o 50 metri dal piano campagna ove non sia noto il livello piezometrico

Per quanto riguarda l'area MC4, al fine di escludere la possibilità di interferenze con eventuali circuiti alimentanti sorgenti, è necessario predisporre una caratterizzazione idrogeologica dell'area coinvolta dalla realizzazione del dispersore verticale di corrente.

La perforazione e la successiva posa di dispersori verticali dovrà dunque prevedere per le sottoaree:

- MB: nessuna limitazione prescrittiva;
- MC2: la perforazione dovrà essere eseguita secondo le seguenti modalità:
 - una prima trivellazione con foro maggiorato che dovrà spingersi sino alla base dell'acquifero superficiale, che nello specifico è individuata a 50 m dal piano di campagna;
 - posa di idoneo tubo in PVC di diametro minore del foro, al fine di creare una successiva intercapedine di malta cementizia;
 - intasamento del tubo in PVC mediante malte cementizie addizionate da accelerante;
 - ad avvenuta maturazione delle malte, si riprenderà la perforazione e contemporanea posa del dispersore, con circolazione di fango bentonitico;
- MC4: nel caso si intendesse realizzare la perforazione e installazione del dispersore in questa sottoarea, sarà necessario predisporre uno studio idrogeologico specifico per l'area coinvolta dalla realizzazione del/i dispersore/i verticali di corrente. La relazione dovrà caratterizzare l'acquifero interessato al fine di escludere la possibilità di interferenze con eventuali circuiti alimentanti sorgenti poste idrogeologicamente a valle e dovrà prevedere gli accorgimenti tecnici per la posa del dispersore in modo tale da non interferire con il sistema idrico sotterraneo. In particolare il progetto esecutivo del dispersore dovrà comprendere:
 1. l'inserimento dello stralcio planimetrico con tracciato del metanodotto sovrapposto alla cartografia della base dell'acquifero superficiale, scaricabile all'indirizzo:
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/acqua/atti_doc_adempimenti.htm
 2. il particolare costruttivo della trivellazione per posa dispersore, avendo cura di riportare la quota della base dell'acquifero (desumibile dalla: "Tabella riassuntiva delle aree funzionali planimetria della base dell'acquifero" e "Tabella riassuntiva dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi per le sotto aree MC"). Inoltre si descriveranno in modo dettagliato:
 - le modalità di esecuzione della perforazione;
 - le modalità di posa della protezione catodica;
 - le modalità di esecuzione della cementazione;
 - i materiali utilizzati per realizzare: a) la perforazione; b) la protezione catodica; c) la cementazione.

- la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte, con nota A19000-2017/2751 del 23 Febbraio 2017, ha comunicato di essere favorevole alla non assoggettabilità a VIA dell'opera a patto che

vengano seguite le seguenti prescrizioni:

1. Le aree agricole e naturali interessate dalla realizzazione del metanodotto dovranno essere ripristinate in modo da ricreare quanto prima le condizioni originarie. Il proponente dovrà concordare con i proprietari o i gestori dei fondi le modalità e le tempistiche degli interventi di ripristino.
2. Nella gestione della fase di cantiere dovrà essere posta particolare cura al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti.
3. Durante la fase di cantiere, per tutte le lavorazioni che saranno realizzate in prossimità dei corsi d'acqua dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare intorbidamenti delle acque e sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d'inquinamento delle acque. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo.
4. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di accesso alle aree di lavoro, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti. Al fine di assicurarne la riuscita, gli interventi di ripristino e di mitigazione ambientale dovranno essere eseguiti nel rispetto della stagionalità delle opere a verde.
5. Per quanto riguarda gli interventi che interferiscono con l'alveo dei corsi d'acqua, si richiede di attenersi alla "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006", approvata con D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010. Tale disciplina prevede che gli interventi in alveo siano progettati e realizzati adottando idonee misure di mitigazione per ridurre gli impatti sugli ambienti e sulla fauna acquatica.

Per quanto riguarda nello specifico il punto 5 della suddetta disciplina, si segnala che, a seguito della modifica operata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011, in sede di autorizzazione idraulica, l'autorità idraulica competente è tenuta a sentire gli Uffici provinciali competenti in materia di tutela della fauna acquatica per le valutazioni in ordine alla compatibilità degli stessi con la fauna acquatica.

Il testo coordinato della disciplina citata è scaricabile dal sito della Regione Piemonte alla pagina http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/caccia_pesca/dwd/testo_coord_disciplina_la_vori_alveo.pdf

- con nota prot. 2326/A19000 pervenuta in data 16 Febbraio 2017 il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio ha comunicato di ritenere che le opere in oggetto non producano effetti significativi sulle componenti paesaggistiche dell'area e non siano da assoggettare alla successiva procedura di valutazione;
- con nota prot. 4324/17 pervenuta in data 16 Febbraio 2017 la Provincia di Vercelli sottolinea le criticità che potranno insorgere per l'utenza stradale a causa dell'intervento previsto su manto stradale asfaltato o in alternativa sulla banchina laterale pertanto propone di valutare e proporre un percorso alternativo;

Considerato che:

- in sede di Conferenza dei Servizi e dell'Organo Tecnico Regionale, come risulta dal verbale della seduta conservato agli atti, non sono emersi elementi di criticità ambientale per i quali sottoporre il procedimento alla procedura di VIA, tenuto altresì conto del fatto che il nuovo metanodotto scorra per la massima parte sotto il manto stradale SP299 costituisce elemento di attenuazione degli impatti ambientali dell'opera sull'ambiente naturale circostante;
- non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nei termini prescritti.

Considerati i contributi e le relative prescrizioni forniti dai soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998:

- MiBACT - Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo di Antichità

- Egizie, Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- Direzione regionale Ambiente;
 - Direzione regionale Agricoltura;
 - Direzione regionale Opere Pubbliche e Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa dell'Assetto Idrogeologico di Vercelli;
 - ARPA Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est;
 - Provincia di Vercelli – Area Lavori Pubblici – Servizio Viabilità;
 - Comando dei Vigili del Fuoco di Vercelli.

Tutto ciò premesso,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

visto il d.lgs. 152/06 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;

vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*” e s.m.i.;

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e s.m.i.;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*” e s.m.i.;

vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 “*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “*Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale*” e s.m.i.;

vista la deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2006, n. 25–3293 “*Procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale e procedure per l'espressione dell'intesa regionale nei procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di gasdotti facenti parte delle reti energetiche*”;

visto il verbale della riunione dell'Organo tecnico regionale e della Conferenza di Servizi;

visto decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

visti gli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante li obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle PP.AA.*”;

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. 6837/SB0100 del 5 luglio 2013, contenente le prime indicazioni in ordine all'applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante li obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle PP.AA.*”;

vista la circolare, prot. n. 5371/SB0100 del 22.04.2014, d.lgs. 33/2013 “*Amministrazione Trasparente*” – messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

DETERMINA

- di considerare la premessa parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
- di concludere il procedimento relativo alla Fase di Verifica della procedura di VIA, di cui all'art. 10 della l.r. 40/1998, inerente il progetto del “Nuovo Metanodotto della Valsesia”, localizzato in Provincia di Vercelli nei comuni di Quarona, Borgosesia, Varallo, Bocca, Balmuccia, Scopa, Scopello, Pila, Piode, Campertogno, Mollia, Riva Valdobbia e Alagna Valsesia, presentato da Energie Rete Gas S.r.l., stabilendo di non sottoporre il progetto alla Fase di valutazione e

giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, subordinatamente al recepimento, nella progettazione definitiva ed esecutiva, di tutte le condizioni, raccomandazioni e prescrizioni riportate in premessa, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio deposito progetti della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 *“Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”*.

Il Responsabile del procedimento
Silvia Riva